

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 40 del 12 maggio 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005; ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli- Centro Direzionale Isola G5;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro:
 - al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per

l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 17 giugno 2009 era stata indetta, attraverso una procedura aperta, la gara per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica per un importo totale a base di gara pari ad €8.885.000,00 oltre iva, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 24 febbraio 2010, nel prendere atto degli esiti dell'attività della Commissione di gara in ordine all'esclusione delle due ditte partecipanti in considerazione dell'irregolarità delle offerte presentate, si disponeva di non aggiudicare la suddetta procedura aperta.

- che con determinazione del Direttore Generale n. 17 del 8 marzo 2010 era stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.56 c.1, lett. a) D.L.gs. n. 163/2006, per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica, invitando alla suddetta procedura negoziata gli stessi operatori economici/rti in capo ai quali, nella precedente procedura aperta, era stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli dal 34 al 45 D.L.gs. n.163/2006 e che avevano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;

PRESO ATTO

che nel termine fissato per la presentazione delle offerte, risultava pervenuto il solo plico della società GE Medical Systems Italia;

RILEVATO

- che come statuito dal Supremo Consesso Amministrativo: "nei contratti ad evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante – in ossequio al generale principio dell'autotutela della Pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica – ha il potere di procedere alla revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara " (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/04/2010, n. 1997); ed ancora: "appare legittima e non già viziata da eccesso di potere, la scelta operata dalla Stazione Appaltante di rinnovare integralmente l'esperimento di una gara pubblica per l'affidamento di un appalto di servizi, nel caso in cui tale scelta sia motivata con riferimento al fatto che sia stata presentata una sola offerta; in tal caso, infatti, l'Amministrazione, nell'esercizio della sfera di discrezionalità di cui dispone, può legittimamente disporre la

rinnovazione dell'esperimento di gara, onde procedere all'esame comparativo di una pluralità di offerte" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21/04/2010, n. 1741);

CONSIDERATO

- che nella specie l'interesse pubblico alla individuazione della offerta migliore per la Stazione Appaltante appare meglio garantito dalla scelta di ricorrere ad una procedura aperta, risultando pertanto opportuno stimolare un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici del settore oggetto della fornitura in esame;

RITENUTO

- pertanto, di revocare la determinazione n. 17/2010, con la quale era stata indetta la procedura negoziata per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica, in considerazione dell'opportunità di espletare una nuova procedura aperta che possa favorire una più ampia partecipazione, consentendo al contempo alla stazione appaltante di disporre di sufficienti elementi di valutazione in ordine alle diverse opzioni di apparecchiature di risonanza magnetica disponibili sul mercato;

VISTO

- l'art. 21 quinquies, comma 1, L. 7/08/1990 n. 241, a mente del quale "per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'atto amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010

DETERMINA

di revocare la determinazione n. 17/2010, con la quale era stata indetta la procedura negoziata per la fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

